

ARS



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2024/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Parte I

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto, durata e valore
dell'appalto - Norme applicabili)

1. La presente procedura aperta ha per oggetto la fornitura delle divise di servizio per gli Assistenti parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana per il triennio 2024/2026.
2. La fornitura ha ad oggetto n. 164 divise invernali, di cui 40 femminili (ciascuna composta da una giacca e due gonne o una gonna e un pantalone) e 42 maschili (ciascuna composta da una giacca e due pantaloni) e n. 164 divise estive, di cui 40 femminili (ciascuna composta da una giacca e due gonne o una gonna e un pantalone) e 42 maschili (ciascuna composta da una giacca e due pantaloni). La confezione delle divise è da intendersi sartoriale, su misura, e comprende anche l'attività di correzione che si dovesse rendere necessaria per garantire la perfetta vestibilità;
3. Le quantità indicate al comma 2 sono da intendersi come quantità massime da ordinare e, pertanto, resta intesa la facoltà dell'Amministrazione di ordinare quantità inferiori nel limite del 20%.
4. L'Amministrazione richiede la fornitura dei capi di vestiario mediante ordinativi frazionati, che si prevedono in numero minimo di due relativi alla fornitura complessiva estiva e a quella invernale, oltre a ordini aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso del triennio.
5. La prestazione principale dell'appalto è costituita dalle attività sartoriali di confezionamento e di correzione che si dovessero rendere necessarie per garantire la perfetta vestibilità delle divise di servizio.
6. La fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità e i tempi di consegna previsti nell'art. 2.

Art. 2

(Modalità di esecuzione
dell'appalto)

1. Le caratteristiche dei prodotti oggetto dell'appalto sono elencate dettagliatamente nelle schede tecniche allegate.
2. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire prodotti conformi al campione presentato in sede di offerta. Inoltre, si impegna a garantire per le forniture aggiuntive nell'arco del triennio lo stesso standard qualitativo e stilistico della fornitura principale.



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

3. La fornitura avviene in modalità frazionata e comprende le attività descritte di seguito:
- 1) rilevazione delle misure di tutto il personale destinatario delle divise, da effettuarsi, nel termine di quindici giorni da quando viene formalmente richiesta dall'Amministrazione, con tecnica sartoriale. Tale attività si svolge presso la sede dell'Amministrazione, secondo modalità e tempistiche concordate tra il dipendente responsabile della corretta esecuzione dell'appalto (di seguito: dipendente responsabile) di cui all'art. 3 ed il Referente dell'appaltatore di cui all'art.4. In detta fase è compilata una scheda personale relativa ad ogni assistente, secondo uno schema predisposto a cura dell'appaltatore sulla base delle indicazioni fornite dal Dipendente responsabile. Tale scheda riporterà la data della rilevazione, le misure dell'assistente ed ogni altro dato utile alla confezione dei capi; dovrà essere redatta in duplice copia originale, sottoscritta dal destinatario e dal Referente dell'appaltatore. Il Dipendente responsabile ed il Referente dell'appaltatore conserveranno le due copie.
 - 2) In riscontro agli ordini frazionati di fornitura, emessi dall'Amministrazione sulla base dei dati ricavabili dalle schede di cui al precedente punto, confezionamento del prodotto su misura;
 - 3) consegna al Dipendente responsabile delle divise entro 50 giorni dalla data dell'ordine formale di cui al precedente punto 2);
 - 4) ove si renda necessario, interventi sartoriali di correzione per la perfetta vestibilità delle divise.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194, recante "Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile" e delle disposizioni di cui al Regolamento UE n.1007/2011 che disciplina la denominazione e l'etichettatura dei prodotti tessili e alla L. 26 novembre 1973, n. 883 e s.m.i., le caratteristiche tecniche minime dei prodotti sono riportate nelle schede tecniche allegate.
5. L'aggiudicatario garantisce la piena conformità dei capi di vestiario indicati all'art.1 alla normativa comunitaria e nazionale in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche di cui al Regolamento (CE) 1907/2006 (c.d. normativa "Reach"). L'Amministrazione si riserva di verificare il rispetto della suddetta normativa anche avvalendosi di soggetti esperti di propria fiducia. Il soggetto concorrente, attraverso la presentazione dell'offerta, si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento dei suddetti controlli.
6. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 4 sarà applicata una penale di euro 50,00 per ogni singolo capo risultante non conforme, fino ad un importo di euro 10.000,00. Oltre tale importo, nonché nel caso in cui dalla violazione della suddetta normativa sia derivato un danno biologico accertato, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.
7. L'appaltatore assume ogni responsabilità e si obbliga a manlevare l'Amministrazione in relazione ad eventuali danni cagionati a dipendenti dell'Amministrazione, a dipendenti dell'appaltatore o a soggetti terzi per effetto del mancato rispetto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto o di attività a quest'ultimo connesse, della normativa "Reach" di cui ai commi precedenti.



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

(Dipendente responsabile per l'Amministrazione)

1. La piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà verificata dall'Amministrazione, in ogni suo aspetto e senza esclusione di alcuno degli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato o dagli atti da esso richiamati, a mezzo di un (o più di uno) dipendente responsabile appositamente incaricato o di un suo sostituto. Il Dipendente responsabile potrà, per lo svolgimento di alcune funzioni, avvalersi di collaboratori a ciò designati. Il nominativo del Dipendente responsabile e dell'eventuale sostituto verrà indicato nella comunicazione di aggiudicazione. L'Amministrazione può in ogni momento sostituire il proprio dipendente responsabile, dandone semplice comunicazione scritta all'appaltatore.

Art. 4

(Referente dell'appaltatore)

1. E' obbligo dell'appaltatore nominare, a sua cura e spese, un soggetto, in seguito denominato "Referente dell'appaltatore" ed un sostituto, i quali rappresenteranno l'appaltatore a tutti gli effetti: pertanto, tutte le comunicazioni a loro rivolte dal Dipendente responsabile relative allo svolgimento dell'appalto si intenderanno date all'appaltatore.
2. Il Referente dell'appaltatore e il suo sostituto dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nella fascia oraria 9-20 dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dell'intero periodo di durata dell'appalto.

PARTE II

ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 5

(Oneri ed obblighi particolari dell'appaltatore -Penali)

1. L'appalto dovrà essere eseguito, ferma restando l'autonomia di gestione di cui gode l'appaltatore nell'esecuzione dello stesso, secondo le direttive del Dipendente responsabile per l'Amministrazione di cui all'art. 3.
2. L'appaltatore, attraverso la presentazione dell'offerta, si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento, da parte dell'Amministrazione e degli esperti a ciò eventualmente incaricati, delle verifiche dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal capitolato. Sono a carico dell'appaltatore:
 - a) tutte le spese di trasferta e trasporto connesse all'esecuzione dell'appalto;
 - b) tutti i rischi di perdite e danni durante il trasporto e fino all'effettiva consegna nei locali indicati dal Dipendente responsabile per l'Amministrazione;
 - c) tutte le prestazioni di manovalanza necessarie a qualsiasi titolo per l'esecuzione della



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

- fornitura;
- d) la rimozione e l'asporto dai locali dell'Amministrazione di tutti gli imballaggi, involucri e quanto altro connesso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, anche verbale, all'atto della consegna dei beni. Qualora l'appaltatore non vi provveda, l'Amministrazione si riserva di procedere alla rimozione dei materiali provvedendo direttamente all'addebito delle spese sostenute in sede di liquidazione delle fatture;
 - e) gli oneri per l'eventuale rilascio di certificazioni o per l'esecuzione di prove ed analisi merceologiche necessarie a verificare la conformità dei prodotti forniti e dei tessuti ai requisiti richiesti;
 - g) gli oneri per la dichiarazione di conformità dei prodotti forniti alle normative vigenti, ivi incluse le norme del Regolamento (CE) 1907/2006 di cui all'art. 2, comma 4.
3. I prodotti non dovranno presentare alcun riferimento esterno al marchio del produttore, salvo le disposizioni di legge.
 4. I capi di vestiario dovranno essere consegnati in buste trasparenti contrassegnate dai nominativi degli assistenti destinatari.
 5. Gli imballaggi devono essere predisposti in modo da ridurre il volume al minimo possibile e devono essere costituiti, se in carta o cartone, da materiale riciclato per almeno il 90% e, se in plastica, per almeno il 60%.
 6. L'appaltatore si obbliga a garantire l'assenza di difetti nei prodotti forniti per il periodo di 12 mesi dalla data della consegna. L'appaltatore provvederà, a suo totale carico ed onere, al ritiro dei prodotti interessati da difetti accertati dall'Amministrazione e alla ripetizione della prestazione, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2, comma 3. Restano fermi, per l'intera durata dell'appalto, i termini previsti dal codice civile per la denuncia dei vizi occulti.
 7. La consegna dei prodotti dovrà avvenire tenendo conto delle attività svolte negli ambienti dell'Assemblea regionale siciliana e, comunque, in conformità a quanto comunicato dall'Amministrazione. L'appaltatore dovrà, pertanto, rispettare le regole, gli usi e gli orari stabiliti per non arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività parlamentare ed amministrativa.
 8. L'Amministrazione si riserva di prorogare i termini di consegna come previsti dal presente capitolato, anche su richiesta scritta dell'appaltatore; ove la proroga disposta per esigenze dell'Amministrazione non superi i 30 giorni consecutivi, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
 9. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché le eventuali ulteriori azioni a tutela degli interessi dell'Amministrazione, saranno applicate, oltre alle penali previste dal presente capitolato le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 3, n. 3: 2% del corrispettivo dovuto per i prodotti oggetto del ritardo.



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

10. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate sulla base del comma precedente superi i 20.000,00 euro, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Art. 6

(Oneri ed obblighi generali dell'appaltatore)

1. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione, nonché tutte le misure di sicurezza predisposte dall'Amministrazione, ivi comprese quelle relative ai luoghi, alle informazioni e alla tutela del patrimonio dell'ARS.
2. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività medesime. Dette informazioni, notizie e dati non debbono essere in alcun modo e forma comunicate o divulgate a terzi, ivi compresi soggetti comunque estranei all'Amministrazione, né debbono essere utilizzati dall'appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. Inoltre, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, nessuna informazione, notizia o dato relativo al contenuto o all'esecuzione del contratto potrà essere comunicato o divulgato, neppure a titolo di referenza commerciale. La preventiva autorizzazione di cui sopra non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche e nei soli limiti di quanto previsto a tale fine dalla vigente normativa. È fatto divieto di utilizzare il logo dell'ARS. Con la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore accetta come patto autonomo il presente comma e si obbliga espressamente, senza limite di tempo e indipendentemente dall'efficacia del contratto d'appalto stipulato con l'Amministrazione, al rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti nel comma medesimo.
3. L'Amministrazione può chiedere l'immediato allontanamento del personale che:
 - a) non abbia rispettato le norme e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2;
 - b) abbia violato norme di sicurezza e/o antincendio o abbia tenuto comportamenti particolarmente gravi.
4. L'appaltatore assume ogni responsabilità per i danni di qualsiasi tipo cagionati dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura; l'appaltatore terrà indenne l'Amministrazione, anche rinunciando a qualsiasi azione a titolo di rivalsa e obbligandosi a manlevarla nel caso in cui fosse convenuta in giudizio, nei confronti di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dai propri dipendenti o da terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni previste dall'appalto.
5. L'appaltatore adotterà, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi ed alle attrezzature dell'Amministrazione e di terzi.
6. L'appaltatore è obbligato alla piena e tempestiva osservanza, quali specifiche obbligazioni contrattuali, degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: L. 136/10), richiamati a titolo esemplificativo al



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

comma 7.

7. L'appaltatore quale obbligazione contrattuale specifica, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del contratto, si impegna:
- a) ad effettuare i movimenti finanziari relativi al presente contratto a mezzo esclusivo di bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tramite un conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banche o presso Poste italiane s.p.a., comunicato all'Amministrazione unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - b) a effettuare i pagamenti a soggetti terzi nel rispetto di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della L. n. 136/10;
 - c) a riportare in ciascuna fattura o transazione relativa al contratto il codice identificativo dell'appalto (CIG);
 - d) a inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti, ove presenti e ammessi, un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10, ivi compresi gli obblighi, sanzionati dalla risoluzione del contratto, di cui alla precedente lett. a);
 - e) a trasmettere all'Amministrazione, ai fini delle necessarie verifiche, i contratti con i subappaltatori e subcontraenti in essere o di successiva sottoscrizione;
 - f) a comunicare all'Amministrazione, entro sette giorni dall'evento, ogni variazione dei dati trasmessi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7

(Obblighi in materia di personale)

1. L'appaltatore è obbligato alla piena e tempestiva osservanza, quali specifiche obbligazioni contrattuali:
 - a) delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza, nonché di quelle relative alla disciplina del rapporto di lavoro in genere, e di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti e/o accordi collettivi di lavoro applicabili, comprese le condizioni normative, retributive e contributive;
 - b) dell'art. 2087 del codice civile e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, in quanto applicabili alle situazioni ambientali e lavorative presenti in riferimento alle normative interne dell'Assemblea regionale siciliana.
2. L'appaltatore è tenuto, ai fini di quanto previsto dall'art. 16 bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), a fornire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, ogni informazione o documentazione relativa al rapporto di lavoro con il proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto anche ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di irregolarità contributiva dell'appaltatore attestata dal DURC l'Amministrazione procederà a porre in essere l'intervento sostitutivo, ai sensi e nei termini previsti dalla legge, presso gli Enti previdenziali che hanno attestato la



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

posizione contributiva irregolare dell'appaltatore.

3. L'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento all'appaltatore, che ha l'obbligo di esibirle entro 10 giorni continuativi dalla richiesta, le ricevute di versamento dei premi assicurativi, le denunce contributive e i LUL degli addetti al servizio.
4. L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, quali obbligazioni contrattuali specifiche, tutti gli obblighi previsti da norme vigenti e che dovessero entrare in vigore in materia di rapporto di lavoro e di manodopera in genere, nonché ad applicare un trattamento economico, normativo e contributivo non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti e che dovessero entrare in vigore, nonché dai contratti collettivi di lavoro di categoria stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l'appaltatore non vi aderisca, e dai contratti integrativi territoriali ed aziendali.
5. L'appaltatore è tenuto, anche per effetto del presente capitolato, ad osservare le norme, giuridiche e di buona tecnica, sulla sicurezza, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. L'appaltatore è pertanto tenuto a dettare le procedure e adottare le misure e le cautele necessarie a tutela dell'incolumità degli addetti e, con essa, dell'incolumità del personale dell'Amministrazione e dei terzi. L'appalto si svolgerà secondo modalità che escludono l'ingerenza di personale dell'Amministrazione, salvo il controllo della piena e corretta esecuzione dello stesso; conseguentemente l'appaltatore dà atto che ogni responsabilità in ordine agli adempimenti relativi alla tutela della sicurezza e della salute dei propri addetti resta a proprio carico.
6. Il personale dell'appaltatore o eventualmente del subappaltatore dovrà esporre l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 8 (Subappalto)

1. Il subappalto è ammesso nei termini e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119 del d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile dell'esecuzione del presente appalto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 9 (Recesso- Clausola risolutiva espressa -Esecuzione in danno)

1. L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, anche senza preavviso, fatte salve tutte le facoltà di procedere in danno ed ogni ulteriore azione risarcitoria, in caso di perdita e/o accertamento, in corso di esecuzione dell'appalto, del mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.



Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il diritto di risolvere il contratto, anche senza preavviso, fatta salva l'esecuzione in danno nonché ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria, nelle seguenti ipotesi:
 - a) verificarsi delle circostanze di cui all'art. 2, comma 6.
 - b) accertamento successivo alla stipulazione del contratto della sussistenza di una delle cause di esclusione dalla gara;
 - c) raggiungimento dell'importo di cui all'art. 5, comma 10, per applicazione di penali;
 - d) violazioni degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data di efficacia della revoca o della risoluzione, una volta dedotte le penali irrogate, fatta salva ogni azione a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 10

(Corrispettivi, certificazioni e pagamenti)

1. I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
2. Il pagamento dei corrispettivi dovuti per i singoli ordini di fornitura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture regolarmente accettate dopo la consegna e presa in carico dei beni, previa verifica della conformità dei capi consegnati ai campioni presentati in sede di offerta..
3. In sede di liquidazione di ciascuna fattura, saranno applicate le eventuali penali nel frattempo accertate, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto.
4. In caso di recesso o di risoluzione, all'emissione del certificato di regolare esecuzione sarà subordinato il pagamento delle somme ancora dovute al momento di efficacia del recesso stesso.

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia sorga in relazione al presente appalto foro competente è il Tribunale di Palermo.
2. In nessun caso l'appaltatore potrà, nonostante l'insorgenza di contestazioni o controversie, rifiutare di eseguire il servizio oggetto dell'appalto nei modi e termini previsti dai documenti



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio economato e contratti

che disciplinano il contratto.

Art. 12

(Divieto di cessione del credito e del contratto - Vicende
soggettive dell'appaltatore)

1. L'appaltatore non potrà cedere a terzi il credito derivante dall'appalto e, comunque, attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all'incasso, la legittimazione ad esigere e/o ricevere i pagamenti dovuti dall'Amministrazione in virtù dell'appalto medesimo. È esclusa in ogni caso la cessione del contratto.

Art. 13

(Spese e tasse)

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese derivanti dall'aggiudicazione e dalla stipulazione del contratto e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per cui è previsto il diritto legale di rivalsa.

IL RUP

(Dott.ssa Salvatrice Gatto)